

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

POPOLI UNITI – APS

Articolo 1 – Denominazione sede e durata

L'associazione avente denominazione "POPOLI UNITI - APS", è un'associazione non riconosciuta di promozione sociale costituita ai sensi del Codice civile e nel contesto vigente regolata ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore" e sue successive modifiche. L'associazione è stata costituita in data 10/13/05/1998 L'associazione ha durata a tempo indeterminato.

L'associazione ha sede legale in Fucecchio(FI), Piazza La Vergine, nc 25. Il trasferimento di sede all'interno del Comune di Fucecchio non costituisce modifica dello Statuto.

L'associazione potrà, inoltre integrare la denominazione con l'acronimo ETS alla perfezionata iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore al momento della sua raggiunta efficacia, senza che ciò richieda modifica dello statuto.

Articolo 2 – Scopo finalità ed attività

L'associazione è un centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario, democratico e antifascista, che si riconosce pienamente nei valori della Costituzione della Repubblica. Scopo principale dell'associazione è promuovere la socialità, il mutualismo, la partecipazione e lo sviluppo del senso di comunità.

L'associazione è costituita, ai sensi del d. lgs. 117/2017, come ente del terzo settore e associazione di promozione sociale, al fine di svolgere attività di utilità generale di cui all'art. 5 del d. lgs. 117/2017, con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, senza finalità di lucro, a favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, in

autonomia e in conformità ai principi di pluralismo, democrazia, uguaglianza e nel rispetto della dignità di ognuno e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione è costituita per il perseguimento delle seguenti attività di utilità generale di cui all'art. 5 del d. lgs. 117/2017, con finalità civiche, solidaristiche e utilità sociale:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive codificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;

- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale;

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di

60 acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre
2007, n. 244;

- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non
violenza e della difesa non armata.

65 - beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di
cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o
erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone
70 svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente
articolo;

In particolare sono attività dell'associazione:

75 ☐ promozione del benessere delle persone e del riconoscimento del diritto alla
felicità;

☐ attività ricreative, educative, di formazione e di socializzazione finalizzate
all'inclusione sociale delle fasce marginali della società;

☐ attività ricreative e di socializzazione per anziani;

80 ☐ attività educative, ricreative e di socializzazione per fasce giovanili di associati
e della popolazione di riferimento;

☐ attività educative, ricreative e di socializzazione per famiglie;

☐ attività di educazione alla cittadinanza;

☐ promozione e sviluppo delle reti di comunità;

85 ☐ organizzazione e gestione di eventi di promozione ed approfondimento di
tematiche di particolare rilevanza sociale e culturale;

☐ attività di beneficenza, sostegno a progetti di solidarietà anche attraverso
raccolte pubbliche di fondi;

Adm. B. P. T.

M. P. T.

?

attività di promozione e valorizzazione dei beni comuni e del territorio;

promozione e valorizzazione di buone pratiche in materia di sostenibilità

90 ambientale;

ogni altra attività che sia espressione delle attività di utilità generale sopra

individuate.

95 In attuazione delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, sono scopi

principali dell'associazione, permettere lo sviluppo culturale e civile tanto dei propri

soci, che dell'intera comunità attraverso la promozione e lo sviluppo della socialità e

la ricreazione dei legami sociali, la promozione e lo sviluppo della partecipazione e

delle relazioni solidali, la promozione e lo sviluppo del senso di comunità, la

100 promozione e lo sviluppo del volontariato quale strumento di partecipazione alla

comunità per le finalità di cui al presente articolo, la promozione nonché la libera

espressione della personalità degli individui sostenendo la produzione culturale dal

basso e della promozione della cultura come bene comune e sensibilizzazione civica.

Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative e tutti

105 quelli in cui si può dispiegare una battaglia civile contro ogni forma di ignoranza, di

intolleranza, di violenza, di censura, di ingiustizia, di razzismo, di discriminazione, di

emarginazione, di solitudine forzata sono potenziali settori d'intervento

dell'associazione.

L'associazione potrà, inoltre, ai sensi ed agli effetti dell'art. 6, d. lgs. 117/2017,

110 svolgere attività diverse, secondarie e strumentali a quelle indicate nei precedenti

paragrafi, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale. La loro

individuazione sarà successivamente operata da parte del consiglio direttivo. Potrà

inoltre svolgere raccolte fondi, ai sensi dell'art. 7, del medesimo decreto, secondo

quanto previsto dalle norme citate nonché dai decreti attuativi da queste previsti

115 attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non
corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto
dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il
pubblico.

L'Associazione può inoltre svolgere attività di somministrazione ai/alle soci/e di
120 alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità, complementare e
strumentale all'attuazione degli scopi istituzionali e delle attività di interesse generale,
come previsto dall'art. 85 comma 4 del CTS.

Articolo 3 – Assunzione e perdita della qualifica di socio. Carattere aperto dell'associazione.

125 Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al numero minimo stabilito
per legge. Può diventare socio chiunque si riconosca nei principi e nelle finalità
esprese nel presente statuto, indipendentemente dalla propria identità sessuale,
nazionalità, appartenenza etnica, politica e religiosa. L'adesione a socio di un minore
di anni diciotto deve avvenire previo consenso del genitore. Gli aspiranti soci devono

130 presentare domanda di ammissione all'associazione con espressa dichiarazione di
accettare e pertanto impegnarsi a rispettare le norme del presente statuto e dei
regolamenti interni, nonché le ulteriori deliberazioni degli organismi sociali.

Sulle domande di ammissione a socio decide, entro sessanta giorni, il consiglio
direttivo dell'associazione, anche tramite uno o più suoi componenti a ciò
135 specificamente ed espressamente delegati. Della decisione è data notizia al
richiedente mediante consegna della tessera sociale. In caso di ammissione del socio
ne è data iscrizione nel libro soci. Nel caso in cui la domanda venga respinta, oppure
ad essa non venga data risposta entro il termine previsto dal precedente comma,

l'interessato potrà presentare, entro dieci giorni a decorrere rispettivamente dalla

140 comunicazione del diniego o dallo scadere del termine previsto per la decisione sulla

richiesta di ammissione, ricorso scritto al presidente sul quale deciderà in via

definitiva la prima assemblea dei soci.

Lo *status* di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno

solo nei casi previsti dal successivo articolo 4. Non sono pertanto consentite iscrizioni

145 che violino tale principio introducendo criteri di ammissione a termine oppure

limitazioni dei diritti riconosciuti ai soci.

La quota associativa rappresenta esclusivamente un versamento periodico

obbligatorio a sostegno economico dell'associazione non costituisce pertanto titolo di

proprietà o di partecipazione a proventi. La quota sociale non è rimborsabile,

150 trasmissibile e rivalutabile.

Articolo 4 – Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde per:

- decesso;
- scioglimento dell'associazione;
- 155 - mancato pagamento della quota sociale;
- esclusione per gravi motivi ai sensi del successivo articolo 6;
- recesso

Il recesso è esercitabile in qualsiasi momento. Il diritto di recesso dovrà esercitarsi

mediante comunicazione scritta al presidente ovvero al consiglio direttivo. Il recesso

160 non comporta la restituzione neanche parziale della quote associativa e dei contributi

versati.

Articolo 5 - Diritti e doveri del socio

I soci hanno diritto di partecipare a tutte le iniziative e le attività promosse

dall'associazione, di frequentare la sede sociale, di riunirsi in assemblea e partecipare

165 al suo svolgimento.

I soci hanno inoltre diritto di prendere visione ed ispezionare i libri sociali, ai sensi del successivo articolo 14.

Ogni socio, che sia stato ammesso da almeno un mese e abbia provveduto al pagamento della quota sociale annuale, ha diritto di voto in assemblea. I soci hanno

170 altresì diritto di eleggere gli organismi dell'associazione e di essere eletti negli stessi nonché di esercitare le ulteriori facoltà riconosciute dal presente statuto.

Il socio è tenuto al pagamento della quota sociale annuale, al rispetto delle norme previste dallo statuto, dai regolamenti e dalle ulteriori deliberazioni degli organismi

dell'associazione, nonché al mantenimento di un contegno ispirato agli ordinari

175 principi di buona fede, correttezza e decoro nella partecipazione alle attività dell'associazione ed in generale nella frequentazione della sede sociale. In particolare

è obbligo del socio mantenere una condotta di rispetto verso gli altri soci e verso gli organismi sociali nonché verso il buon nome dell'associazione e verso i beni della stessa.

180 Al socio che assuma un contegno contrario a quanto previsto dal presente statuto e dalle deliberazioni degli organismi sociali potrà essere applicata sanzione disciplinare ai sensi del successivo articolo.

Articolo 6 - Azione disciplinare

Il consiglio direttivo, con deliberazione motivata, ha facoltà di erogare, in proporzione

185 all'entità del fatto, richiamo scritto oppure sospensione temporanea del socio che

assuma un contegno contrario alle disposizioni ed ai principi del presente statuto

nonché a quanto stabilito dai regolamenti e dalle deliberazioni degli organismi sociali.

Nel caso in cui il socio arrechi danni materiali o morali di gravi entità all'associazione,

ovvero con il proprio comportamento arrechi danni materiali o morali ad altro socio

150 ovvero a terzi in occasioni comunque connesse alla partecipazione alla vita

associativa, ovvero adotti condotte che manifestino con evidenza incompatibilità con i

valori sociali espressi all'art. 2 dello statuto ovvero in tutti i casi in cui ricorrano altri

gravi motivi, il consiglio direttivo può, sempre con delibera motivata, decretare

l'esclusione del socio. Dell'applicazione della sanzione viene data immediata

155 comunicazione al socio.

Avverso la deliberazione che applica la sanzione disciplinare potrà essere presentato

ricorso scritto al presidente entro il termine di dieci giorni da quello di comunicazione

della deliberazione che abbia disposto la sanzione. Sullo stesso si pronuncerà in via

definitiva la prima assemblea dei soci.

200

Articolo 7 – Democrazia e partecipazione

I principi generali ai quali si ispira e si uniforma la vita associativa sono l'adozione di

strumenti democratici di governo, la trasparenza delle decisioni, la verificabilità dei

programmi, l'uguaglianza di diritti di tutti i soci.

Le deliberazioni degli organismi direttivi devono essere verbalizzate nei libri sociali. Le

205 deliberazioni devono essere tempestivamente portate a conoscenza dei soci.

In armonia con i principi sopra esposti, la convocazione degli organismi deve avvenire

secondo modalità e tempi che consentano la più ampia partecipazione dei

componenti.

Salvo deroghe espressamente previste nello statuto, le decisioni degli organismi

210 dirigenti sono valide in prima convocazione alla presenza della metà più uno dei

componenti effettivamente in carica, in seconda convocazione a maggioranza

semplice dei presenti.

Articolo 8 - L'assemblea dei soci

	L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione. Si riunisce almeno una volta l'anno	
215	entro il 30 aprile per approvare il bilancio dell'associazione.	
	Hanno diritto di voto in assemblea tutti i soci che sia stati ammessi da almeno un	
	mele e abbiano provveduto al pagamento della quota sociale annuale prima della	
	data dello svolgimento dell'assemblea.	
	L'assemblea è convocata dal consiglio direttivo o dal presidente su loro iniziativa ed	
220	ogni qual volta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei soci aventi diritto al	
	voto.	
	La convocazione dell'assemblea avviene mediante comunicazione da darsi almeno	
	dieci giorni prima del suo svolgimento in forma scritta, con avviso pubblico esposto	
	nella sede sociale, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda	
225	convocazione e l'ordine del giorno.	
	Spetta all'assemblea dei soci:	
	☐ eleggere gli organismi sociali nonché dell'organo di controllo e	
	revisione;	
	☐ approvare le linee generali del programma di attività e deliberare su	
230	tutte le questioni attinenti la gestione sociale;	
	☐ approvare il bilancio annuale di esercizio assieme agli ulteriori	
	documenti ad esso connessi;	
	☐ deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi,	
	ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di	
235	responsabilità nei loro confronti;	
	☐ deliberare sulla esclusione degli associati in caso di ricorso del socio;	
	☐ deliberare sulle proposte di modifica dello statuto nonché	
	sull'assunzione dei regolamenti e sulla loro modifica;	

Al-

Prima

M. Giani

[?] deliberare sullo scioglimento dell'associazione, sulla fusione o

240

trasformazione della stessa;

[?] deliberare in tutti gli ulteriori casi previsti dall'atto costitutivo e dallo

statuto.

[?] deliberare sulla decadenza del Consiglio e del Presidente.

Le votazioni avvengono per alzata di mano. Potranno avvenire a scrutinio segreto nel

245 caso ne facciano richiesta un terzo soci presenti con diritto di voto ed in ogni caso per

l'elezione degli organi sociali. È espressamente previsto il principio del voto singolo.

Sono ammesse deleghe purché conferite per iscritto. Ogni socio non può essere

portatore di più di tre deleghe

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro

250 responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal presidente

dell'associazione. Il presidente indica un segretario verbalizzante da nominarsi in seno

alla stessa. Salvo quanto previsto dagli art. 9, l'assemblea è regolarmente costituita

alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto. In seconda convocazione

255 l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'assemblea, sia in prima che seconda convocazione, delibera a maggioranza assoluta

dei soci presenti con diritto di voto. Le deliberazioni assembleari sono riportate nel

libro verbali. Le deliberazioni devono essere tempestivamente esposte sulla bacheca

all'interno della sede dell'associazione per un periodo di almeno dieci giorni e

260 successivamente restano a disposizione dei soci per la loro consultazione.

Articolo 9 - Modificazione dell'atto costitutivo e del regolamento e

scioglimento dell'associazione

L'assemblea straordinaria è convocata per deliberare le modifiche al presente statuto

nonché per l'adozione o la modifica del regolamento sociale. Sarà validamente
265 costituita in prima convocazione alla presenza della metà più uno dei soci con diritto
di voto e delibererà a maggioranza assoluta.

Per le delibere di modifica consistenti nel mero adeguamento a mutati requisiti
normativi, è sufficiente, in seconda convocazione, il voto favorevole della
maggioranza degli intervenuti con diritto di voto, qualunque sia il numero dei soci
270 presenti.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 49, del d. lgs. 117/2017, lo scioglimento
dell'associazione dovrà essere deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci
appositamente convocata.

La decisione motivata di scioglimento potrà essere deliberata alla presenza di almeno
275 tre quinti dei soci aventi diritti di voto e con il voto favorevole di almeno tre quarti di
questi. Ove non sia raggiunta tale maggioranza nel corso di tre successive
convocazioni assembleari ricorrenti a distanza di almeno dieci giorni, lo scioglimento
potrà comunque essere deliberato nel corso della terza convocazione qualsiasi sia il
numero dei soci presenti con maggioranza assoluta di questi.

280 Previo parere positivo dell'ufficio di cui all'articolo 45, d. lgs. 117/2017 e in maniera
conforme a quanto stabilito dal medesimo decreto, il patrimonio residuo al momento
dello scioglimento, dedotte le eventuali passività, verrà devoluto ad altro ente di terzo
settore, che abbia analoghi finalità e valori espressi negli artt. 1 e 2 del presente
Statuto e individuato dalla medesima assemblea, salvo diversa destinazione imposta
285 dalla legge.

Articolo 10 - Il Consiglio Direttivo

Il consiglio direttivo è l'organo di amministrazione dell'associazione. È eletto
dall'assemblea dei soci e può essere, per gravi motivi, revocato con delibera motivata

dell'assemblea. I suoi componenti vengono eletti dall'assemblea tra i soci del

sodalizio e permane in carica tre anni. E' composto da un minimo di cinque membri.

Tutti i consiglieri sono rieleggibili.

I componenti del consiglio direttivo non devono trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità previste dall'art 2382 c.c.

Il consiglio direttivo si riunisce su convocazione del presidente oppure quando ne facciano richiesta almeno tre consiglieri.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi. La parità di voti comporta la elezione della proposta.

Sono inoltre compiti specifici del consiglio direttivo garantire il corretto svolgimento della gestione amministrativa e contabile dell'associazione nonché il regolare e solerte

svolgimento del tesseramento sociale. Il consiglio può, anche a tal fine e comunque ogni qual volta ne rinvenga la necessità, distribuire tra i suoi componenti altre mansioni attinenti a specifiche esigenze legate all'attività dell'associazione stabilendone, ove necessario, contenuti e regole.

Il consiglio direttivo ha il compito di:

- eleggere il Presidente ed il Vice Presidente
- eseguire le deliberazioni dell'assemblea;
- ☐ formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'assemblea;

☐ sovrintendere all'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'associazione e, all'interno delle linee guida espresse dall'assemblea, adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire il buon andamento dell'associazione;

☐ predisporre il bilancio annuale con indicazione dei proventi e degli oneri

dell'associazione e gli ulteriori documenti ad esso connessi secondo

315 quanto previsto dall'art. 13, d. lgs. 117/2017;

☐ individuare le attività diverse di cui all'art. 6 del d. lgs. 117/2017;

☐ all'interno delle linee guida definite dall'assemblea, deliberare sulle modalità

di gestione del tesseramento;

☐ deliberare circa l'ammissione dei soci, anche delegando espressamente a ciò

320 uno o più consiglieri specificamente individuati;

☐ convocare l'assemblea nei casi e con le modalità previste dal presente

statuto;

☐ deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci;

☐ decidere sulla stipula di tutti gli atti e i contratti che impegnano

325 l'associazione;

☐ curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà

dell'associazione o ad essa affidati a qualsiasi titolo;

☐ decidere le modalità di partecipazione dell'associazione alle attività

organizzate da altre associazioni ed Enti se compatibili con i principi ispiratori

330 del presente Statuto.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le

limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel

Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a

conoscenza. Le deliberazioni del consiglio direttivo sono riportate nel libro verbali.

335 Le deliberazioni restano a disposizione dei soci per la loro consultazione.

Articolo 11 – Dimissioni del consigliere e operatività del Consiglio

I consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni. È facoltà del

consiglio direttivo dichiarare decaduto il consigliere che ingiustificatamente non si

presenti a tre riunioni consecutive.

340 È facoltà del consigliere rimettere le dimissioni dal proprio incarico mediante formulazione all'interno della riunione del consiglio e annotazione nel verbale della seduta, oppure, se presentate fuori dalla riunione del consiglio mediante comunicazione scritta al presidente e dallo stesso riportata all'interno della successiva riunione del consiglio.

345 I consiglieri decaduti oppure deceduti o dimissionari sono sostituiti, previa accettazione da parte dell'interessato e purché sussistano i requisiti previsti dallo statuto. Il Consiglio può cooptare fino ad un terzo dei suoi componenti. Il consiglio decade quando venga a mancare il numero minimo di membri previsto dal presente statuto. In tal caso spetterà all'assemblea dei soci provvedere alla rielezione dei suoi componenti.

In tutti i casi in cui risulti decaduto, il consiglio uscente deve contestualmente convocare l'assemblea indicando nuove elezioni. L'assemblea deve essere fissata entro il termine massimo di venti giorni dall'avvenuta decadenza. Sino alla rielezione dei nuovi organismi dirigenti il consiglio dimissionario permarrà in carica con poteri limitati all'ordinaria amministrazione.

Articolo 12 - Il Presidente ed il vice presidente

Il presidente *pro tempore* ha la legale rappresentanza dell'associazione. È eletto dal Consiglio direttivo. Il presidente permane in carica sino alla scadenza del mandato del consiglio direttivo del quale fa parte ed è rieleggibile.

350 Il presidente convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del consiglio direttivo, dirige l'attività del consiglio direttivo ed esegue le deliberazioni dell'assemblea e del consiglio direttivo.

Il presidente che intenda rimettere le proprie dimissioni dall'incarico dovrà

formalizzarle per iscritto all'interno della riunione del consiglio direttivo oppure

365 dell'assemblea dei soci specificandone le motivazioni.

Il vice presidente sostituisce il presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta

questi sia impossibilitato all'esercizio delle sue funzioni.

Articolo 13 – Organo di controllo e di revisione

Alla ricorrenza dei presupposti indicati agli art. 30 e 31 del d. lgs. 117/2017, sarà

370 nominato organismo anche monocratico di controllo secondo i requisiti e con le

funzioni indicate dal medesimo articolo 30, d. lgs. 117/2017 allo stesso saranno

affidati anche i compiti dell'organo di revisione laddove ne ricorrano i criteri per

l'adozione ai sensi dell'art. 31 d. lgs. 117/2017.

I componenti dell'organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile,

375 devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice

civile.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei

principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs.

8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto

380 organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può

esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale

dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti

nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio

dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che

385 l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche

individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli

amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

390

Articolo 14 – Libri sociali

L'associazione istituisce i seguenti libri sociali:

1 libro delle adunanze e delle delibere assembleari, in cui devono

essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico,

1 libro delle adunanze e delle delibere del consiglio direttivo,

395

1 registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;

1 libro degli associati.

I libri sono tenuti a cura del consiglio direttivo. Saranno inoltre istituiti i libri delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura

400 dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di prendere visione ed esaminare i libri sociali. Il socio che

intenda esercitare il diritto di visione o verifica dei libri sociali è tenuto farne richiesta

scritta al consiglio direttivo. La richiesta dovrà essere presentata personalmente dal

socio che ne abbia interesse, dovrà essere specificamente motivata. La richiesta, se

405 adeguatamente motivata, sarà approvata dal consiglio direttivo e la decisione sarà

immediatamente comunicata, senza formalità, al socio richiedente che potrà prendere

visione dei libri sociali presso la sede sociale dell'associazione entro 7 giorni dalla

comunicata accettazione della richiesta, senza aggravio di tempi e costi a carico

dell'associazione.

410

Articolo 15 - Volontari e volontariato

L'associazione afferma il valore sociale del volontariato quale attività prestata a favore

della comunità e del bene comune in maniera libera, gratuita, spontanea e senza fini

di lucro neanche indiretti.

L'associazione, per il raggiungimento delle proprie finalità, si avvarrà del volontariato

415 in armonia con quanto previsto dagli artt. 17 e 18 del d. lgs. 117/2017.

Al volontario potranno essere rimborsate esclusivamente le spese effettivamente sostenute per l'attività svolta e documentate anche mediante autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000 ai sensi e nei limiti previsti all'art. 17 d. lgs. 117/2017.

Sono esclusi rimborsi spese forfetari. L'associazione provvede ad istituire apposito

420 registro ove iscrivere i volontari dell'associazione.

Articolo 16 – Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario al fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle
425 finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

Articolo 17 – Risorse economiche a sostegno dell'associazione

L'associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e
430 allo svolgimento della propria attività da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Articolo 18 – Patrimonio e divieto di distribuzione di utili

435 Il patrimonio sociale è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione;
- partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi;

erogazioni liberali vincolate, donazioni, lasciti;

440 - eventuali eccedenze degli esercizi annuali.

Il patrimonio è utilizzato per le attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'eventuale residuo attivo di ogni esercizio sarà destinato allo svolgimento delle attività istituzionali.

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è fatto assoluto divieto di distribuire, anche in
445maniera indiretta, utili o avanzi di gestione nonché fondi e riserve comunque denominate o capitale a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altro componenti degli organismi sociali, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

450 **Articolo 19 - Esercizio sociale e rendiconto annuale**

L'esercizio sociale ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Di ogni esercizio deve essere redatto un bilancio predisposto a cura del consiglio direttivo. Il bilancio, assieme ai documenti ad esso connessi ai sensi dell'art. 13, d. lgs. 117/2017, deve essere presentato all'assemblea dei soci entro il 30 aprile di ogni anno per la sua
455approvazione e depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.

Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Articolo 20 - Disposizioni finali

460Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, dagli eventuali regolamenti e dalle delibere degli organi associativi, si applicano le norme del d. lgs. 117/2017 e ss. mm. e, in quanto compatibili, le norme del Codice civile.

Fucecchio (FI), 12 Febbraio 2021

Il Segretario

Il Presidente

465

Adriana Prifti

Mauro Giani

Adriana Prifti

Mauro Giani